

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli - **Decreto dirigenziale n. 26 del 25 gennaio 2010 – D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269 comma 2. Diniego autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Ditta: ZITO srl. Attività: produzione stucchi, vernici ad acqua e manufatti in gesso. Sede legale: Pomigliano d'Arco via S. Pietro, Trav. Palombo n. 7. Sede operativa: Pomigliano d'Arco, via S. Giusto -Masseria Tavolone.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. i., art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 art. 269 e comma 5 art. 272;

che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;

che il legale rappresentante della ditta Zito srl, con sede legale nel Comune di Pomigliano d'Arco via S. Pietro trav. Palumbo n. 7, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore n.432780 del 20/05/08, integrata con nota prot. 28302 del 14/01/2009, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato sul ciclo produttivo e sull'impianto.

PRESO ATTO

che nella Conferenza di Servizi, iniziata in data 23/06/2009 e conclusasi in data 04/12/2009, i cui verbali si richiamano:

- la Provincia di Napoli ha chiesto alla ditta integrazione atti con note prot. gen. 64064 del 22/06/2009 e prot. 107054 del 30/11/2009, che la Società ha in parte fornito in Conferenza;

- il Comune ha espresso parere favorevole, attesa la compatibilità urbanistica della zona, subordinandolo però alla modifica della destinazione d'uso del piano seminterrato, dove si svolge l'attività, da attualmente deposito ad attività produttiva;

- l'Asl ha espresso parere non favorevole dal punto di vista igienico-sanitario per i seguenti motivi:

- a) la lavorazione, rientrante nelle attività insalubri di I classe ai sensi del D.M. 5/9/1994, è ubicata in un seminterrato, per il quale, tra l'altro, la ditta non ha prodotto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 81/08 e il certificato di agibilità;

- b) l'assenza nella relazione tecnica integrativa di indicazioni sulla qualità delle resine acriliche, dei coloranti, degli additivi e dei coadiuvanti non consente né di valutare le emissioni in atmosfera e il relativo impatto sulla salute né di prescrivere l'adozione di eventuali speciali accorgimenti tecnici, ai sensi dell'art. 216 del TULS;

- c) l'area dove ha sede l'azienda, pur essendo classificata industriale dal vigente PRG, è inserita in una più ampia zona caratterizzata dalla presenza di insediamenti abitativi stabili e da fondi agricoli coltivati;

- d) la zona non è servita da rete fognaria e, pertanto, non può essere assicurato un efficiente smaltimento dei reflui;

- l'Arpac, alla luce delle valutazioni comuni e contestuali e riesaminata la documentazione prodotta dalla ditta, nella seduta conclusiva della CdS, ha ritirato il proprio parere favorevole precedentemente reso ed

ha espresso parere negativo, perché il sistema di abbattimento delle polveri non è rispondente alla migliore tecnologia esistente, rappresentata, nel caso specifico, dai carboni attivi;
- che, a conclusione dei lavori, la Conferenza ha espresso parere non favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i motivi evidenziati dall'Asl e dall'Arpac;

CONSIDERATO

che con nota prot. 1074276 dell' 11/12/09, sono stati comunicati alla ditta, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 e smi., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto succitato;

che con nota assunta al prot. di questo Settore n. 1118803 del 28/12/2009, la ditta ha presentato le proprie osservazioni in merito;

che tali osservazioni non sono sufficienti a superare i predetti motivi ostativi evidenziati dall'Asl e dall'Arpac, perché, rispetto alla documentazione agli atti, la ditta non ha fornito ulteriori elementi conoscitivi sulle caratteristiche delle materie prime impiegate e, quindi, della effettiva tipologia degli inquinanti emessi, per il cui controllo e abbattimento la società conferma il sistema contestato dall'Arpac. Per quanto riguarda, inoltre, gli specifici rilievi dell'Asl la ditta non ha fornito osservazioni esaustive; in particolare non risultano precisate tutte le sostanze inquinanti nel ciclo produttivo e non è stata prodotta l'autorizzazione prevista dall'art. 65 del D. Lgs.81/08;

RITENUTO

di denegare, per quanto su considerato e conformemente alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta Zito srl, con sede legale in Pomigliano d'Arco via S. Pietro, trav. Palombo n. 7 e operativa in Pomigliano d'Arco via San Giusto – Masseria Tavolone, per l'attività di produzione stucchi, vernici ad acqua e manufatti in gesso;

VISTI

il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
la Legge n.241/90 e s. m. i.;
il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05.

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore, della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto

1.di denegare, per quanto su considerato e conformemente alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta Zito srl, con sede operativa in Pomigliano d'Arco (NA) via S. Giusto – Masseria Tavolone, per l'attività di produzione stucchi, vernici ad acqua e manufatti in gesso;

2. di notificare il presente provvedimento alla ditta Zito srl;

3.di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Pomigliano d'Arco, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

4. di inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi